CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI E CONDIZIONI DI ESECUZIONE

INTERVENTO STRAORDINARIO DI ANALISI, PULIZIA E RIPRISTINO DEL MANTO SUPERFICIALE ESTERNO DEGLI ELEMENTI MURARI DI CONFINE SOVRASTANTI IL PUBBLICO MARCIAPIEDE IN PROSSIMITÀ DELL'EDIFICIO "F. BUSONERA" DI PROPRIETA' DELL'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S. DI PADOVA – Comm. IOV3125

Articolo 1 – Oggetto dell'appalto

Il presente affidamento si svolge ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 ed ha per oggetto i lavori di ripristino e risanamento conservativo della recinzione muraria di confine dell'edificio "F. Busonera" di proprietà dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. di Padova, ed avverrà tramite richiesta di preventivo nella piattaforma SinTel.

Articolo 2 – Ammontare dell'appalto

L'importo dei lavori di ristrutturazione e manutenzione ammonta presumibilmente ad euro **€ 134.632,01, inclusi € 78.950,85 per costi della manodopera, oltre a € 13.704,66 per costi della sicurezza e più IVA di legge.**
La lista dei fabbisogni è dettagliatamente indicata nel presente Capitolato e nel Computo Metrico Estimativo allegato alla documentazione di affidamento.

Articolo 3 – Caratteristiche generali dei beni oggetto dell'appalto

Tutto il materiale offerto dovrà essere dotato delle seguenti caratteristiche:

- essere conformi a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale, alle normative vigenti in campo nazionali ed a quelle comunitarie (in particolare la Direttiva 93/42/CEE recepita nel nostro ordinamento con Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e s.m.i.) per quanto concerne, in modo particolare, le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio ed all'uso; devono, inoltre, rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto del preventivo nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante i lavori;
- i prodotti devono rispondere a criteri costruttivi di massima funzionalità, robustezza e stabilità secondo quanto statuito dalle normative vigenti;
- i materiali di realizzazione delle medesime devono essere sanificabili, disinfettabili e non corruttibili in relazione all'uso disinfettanti e/o prodotti specifici per la pulizia e l'igienizzazione ed, in specifico, quelli utilizzati per la costruzione dei letti devono avere una perfetta tenuta ai liquidi, essere lavabili con comuni detergenti e disinfettabili con derivati del cloro e clorexidina idroalcolica;
- ogni prodotto fornito, inoltre, dovrà essere accompagnato dalle informazioni sui prodotti da utilizzare per la pulizia e la manutenzione;
- tutte le parti/componenti con le quali si possa venire in contatto nelle condizioni di uso normale, dovranno essere progettate in modo da evitare lesioni personali e/o danni agli indumenti; in particolare, le parti accessibili non dovranno avere superfici grezze, bave o bordi taglienti;

I materiali da impiegare nell'esecuzione dei lavori dovranno essere di prima qualità, con campionatura approvata dalla Direzione dell'esecuzione del contratto prima del loro utilizzo.

Inoltre, i prodotti offerti devono possedere le seguenti certificazioni:

1. Copia del certificato di omologazione del prototipo del bene offerto e dichiarazione di conformità di tale prodotto al campione omologato.
2. Documentazione in lingua italiana che attesti la conformità dei prodotti offerti alla Direttiva 93/42/CEE recepita nel nostro ordinamento con Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e s.m.i

Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte nel rispetto delle prescrizioni e delle norme del presente Capitolato e secondo le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori.

Articolo 4 – Clausole inerenti i lavori

Il materiale a preventivo dovrà essere di ultima generazione, rispondente al massimo livello tecnologico attualmente disponibile, anche per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza, e dovrà possedere caratteristiche tecniche e funzionali in grado di assicurare elevata efficienza operativa.
Tutti i beni devono essere forniti corredati da ogni e qualunque accessorio occorrente per l'installazione.

Il materiale dovrà essere dotato di marcatura CE. La ditta dovrà, inoltre, indicare i riferimenti relativi alle norme particolari ottemperate ed attestare che il materiale, prima della consegna, è stato sottoposto alle verifiche di sicurezza e qualità previste dalla normativa. Il materiale fornito dovrà essere conforme ai requisiti CAM vigenti.
Insieme, dovrà essere sempre fornito anche il manuale d'uso in originale ed in lingua italiana redatto dal costruttore.

Articolo 5 – Sede di espletamento delle attività in oggetto

L'espletamento delle attività in oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto dovrà essere eseguito presso l'Ospedale Busonera, via Gattamelata 64, 35128, Padova.

Articolo 6 – Garanzia del Fornitore

L'Affidatario è tenuto a garantire che i beni forniti siano immuni da vizi che li rendano anche parzialmente inidonei all'uso cui essi sono destinati, quali imperfezioni concernenti il processo di produzione, di fabbricazione e di formazione, o vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Per effetto di tale garanzia il concedente si obbliga a risarcire i danni tutti che dovessero verificarsi a causa dei vizi esistenti, previa determinazione degli stessi. Il concedente è altresì tenuto a garantire il buon funzionamento del materiale e nel caso di cattivo o mancato funzionamento delle stesse, riconoscere allo IOV il diritto a chiedere la riparazione sollecita o la sostituzione delle stesse.

Articolo 7 – Oneri ed obblighi della ditta assuntrice in materia di prevenzione ed assicurazione

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza delle norme legislative e regolamenti vigenti.

Articolo 8 - Garanzie

Ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 l'affidatario dovrà presentare garanzia definitiva pari al 5%.

La cauzione definitiva è svincolata alla scadenza contrattuale, attestata la regolare esecuzione delle opere da parte della D.L. mediante idonea certificazione.

Come previsto dall'articolo 117 del Codice degli Appalti, l'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento e/o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori da trasmettere essere trasmessa all'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.).
Le somme assicurate devono corrispondere:

- alla Partita 1 – Opere in esecuzione - all'importo di aggiudicazione dei lavori;
- alla Partita 2 – Opere preesistenti - ad € 500.000,00;
- alla Partita 3 – Demolizione e sgombero - ad € 100.000,00.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad € 500.000,00.
Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, gli stessi sono soggetti a queste condizioni:

- in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.;
- in relazione all'assicurazione di responsabilità civile tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.

Le assicurazioni di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, si applica il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 68 del Codice Appalti. la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa

mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 68 del Codice, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.
L'erogazione dell'anticipazione contrattuale di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. pari al 20% del valore del contratto è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:
Importo garantito pari all'anticipazione maggiorato del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell'esecuzione in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni pagamento, fino all'integrale compensazione.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell'art 117, comma 10, D.Lgs. 36/2023.

Articolo 9 – Termine per l'esecuzione del contratto - Penalità

L'appalto avrà durata di 60 giorni dalla data del verbale di consegna lavori.

In caso di ritardo superiore a cinque giorni nei lavori delle disposizioni impartite, all'Appaltatore sarà addebitata una penalità di euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

Per ogni ordine di servizio dovrà corrispondere un foglio di lavoro e relativa contabilità.

Alla fine di ogni lavoro, l'intera documentazione in originale e la relativa contabilità, redatta dalla Direzione Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore, rimarrà agli atti presso l'UOSD Servizi Tecnici e Patrimoniali dello IOV-IRCCS.

Articolo 10 – Responsabilità ed obblighi dell'assuntore

L'Assuntore è responsabile della condotta dei lavori nei riguardi della sicurezza e dalla loro esecuzione in conformità alle ordinazioni della Direzione di esecuzione del contratto.

L'Appaltatore inoltre dovrà osservare le seguenti norme:

- nella consegna dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle categorie di appartenenza e negli accordi locali integrativi allo stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla sua struttura, dimensione, dai ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sociale.

Articolo 11 - Pagamenti

Al termine dei lavori l'Istituto Oncologico Veneto invierà ordine tramite il canale NSO con i dati necessari alla fatturazione.

L'attività sarà pagata una volta consegnato il lavoro oggetto d'appalto e comunque non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura per l'attività effettuata, dopo la liquidazione da parte del Servizio Tecnico dell'Istituto Oncologico Veneto. Si veda al riguardo l'art. 20 del Capitolato speciale d'Appalto – parte Amministrativa.

Articolo 12 – Risoluzione del contratto

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità e conseguenze indicate dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e seguenti.

Nel caso che la risoluzione avvenga per colpa della Ditta, per ritardi o per difetti di esecuzione dei lavori, si procederà ai

sensi del D.Lgs. 36/2023. Ogni maggior costo dei lavori rifatti, comprese le eventuali spese per atti, resta a carico della Ditta, mentre gli eventuali utili restano a favore della Stazione Appaltante.

Articolo 13 – Domicilio dell'appaltatore

Per tutti gli effetti del presente appalto, l'Appaltatore elegge il domicilio presso la sede dell'Amministrazione dell'Istituto Oncologico Veneto.

Articolo 14 – Spese contrattuali imposte, tasse

Come disciplinato dall'Allegato I.4 "Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto" del D.Lgs. 36/2023, vista la base d'appalto inferiore a € 150.000,00, l'Appaltatore è tenuto al pagamento dell'imposta di bollo nella misura di € 40,00.

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si intendono IVA esclusa.